

TAB 11

ENTRATE REGIONALI - TITOLO V
ANNI 1999 - 2004
Previsioni - Accertamenti - Riscossioni Di Cassa

(in migliaia di euro)

		1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nord	PREV.	4.528.499	5.089.228	7.006.303	8.428.514	9.051.318	9.890.980
	ACC.	1.665.601	1.247.415	2.358.706	2.789.676	2.241.512	2.978.268
	RISC.	1.759.229	1.123.320	1.389.797	3.574.482	1.474.722	3.430.720
Centro	PREV.	3.637.584	3.244.386	3.905.845	4.885.790	4.114.171	4.639.356
	ACC.	960.256	850.910	943.932	1.463.828	1.140.055	705.322
	RISC.	946.867	762.043	611.141	1.682.841	1.482.781	620.545
Sud	PREV.	1.758.025	2.141.356	1.607.621	1.986.787	2.475.029	2.683.695
	ACC.	1.169.163	1.839.030	1.443.093	1.666.535	1.685.432	1.986.340
	RISC.	699.975	1.704.712	807.690	1.598.279	2.299.667	2.065.795
TOTALE	PREV.	9.924.108	10.474.970	12.519.769	15.301.091	15.640.518	17.214.031
	ACC.	3.795.020	3.937.355	4.745.731	5.920.039	5.067.000	5.669.930
	RISC.	3.406.071	3.590.075	2.808.628	6.855.602	5.257.171	6.117.060

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 1999 - 2003 e su dati di preconsuntivo 2004

TAB 12

ENTRATE REGIONALI - TITOLO V
ANNI 1999 - 2004
Accertamenti/Previsioni e tassi di variazione

		1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nord	ACC/PREV.	36,8	24,5	33,7	33,1	24,8	30,1
	Tasso var Prev		12,4	37,7	20,3	7,4	9,3
	Tasso var ACC		-25,1	89,1	18,3	-19,6	32,9
Centro	ACC/PREV.	26,4	26,2	24,2	30,0	27,7	15,2
	Tasso var Prev		-10,8	20,4	25,1	-15,8	12,8
	Tasso var ACC		-11,4	10,9	55,1	-22,1	-38,1
Sud	ACC/PREV.	66,5	85,9	89,8	83,9	68,1	74,0
	Tasso var Prev		21,8	-24,9	23,6	24,6	8,4
	Tasso var ACC		57,3	-21,5	15,5	1,1	17,9
TOTALE	ACC/PREV.	38,2	37,6	37,9	38,7	32,4	32,9
	Tasso var Prev		5,6	19,5	22,2	2,2	10,1
	Tasso var ACC		3,8	20,5	24,7	-14,4	11,9

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 1999 - 2003 e su dati di preconsuntivo 2004

Forte la crescita nel periodo nelle Regioni del Nord in termini di stanziamenti (da 4.528 a 9.890 milioni), da attribuire sia ad operazioni di ricontrattazione di esposizioni debitorie, sia alle autorizzazioni connesse all'emergere dei disavanzi sanitari relativi agli anni precedenti al 2001 che possono essere coperti (in deroga al vincolo costituzionale) con il ricorso al debito.

Gli accertamenti, pur cresciuti, si sono sempre mantenuti non superiori al 40% degli stanziamenti. Si conferma quanto già osservato negli anni passati: una volta assicurato l'equilibrio del bilancio con la previsione di entrate da mutuo a pareggio, l'effettiva copertura trova sostegno nella liquidità regionale. Ancora ampio sembra il margine nella gestione attraverso decisioni influenti sui ritmi di spesa e sui tempi delle realizzazioni degli interventi.

In crescita gli stanziamenti definitivi di competenza anche nel Centro: da 3.637 milioni nel 1999 a 4.640 milioni nel 2004. Dopo la forte crescita degli accertamenti, che nel 2002 hanno raggiunto i 1.463 milioni di euro (il 30% degli stanziamenti dell'anno), questi si sono ridotti del 22,1% nel 2003 e del 38,1% nel 2004.

Nel Sud il volume degli stanziamenti, dopo la forte crescita nel 2002 e nel 2003 presenta nel 2004 una variazione più contenuta (+8,4%); si conferma tuttavia nell'anno un livello di realizzazione elevato (il 74%).

1.5 La riduzione dell'accisa sulle benzine e sua compensazione

Nella tabella 13 sono stati riportati accertamenti e riscossioni riconducibili ai due tributi propri regionali: l'accisa sulle benzine e la tassa automobilistica, così come ricavati dai bilanci delle Regioni a statuto ordinario nel 2003. Si tratta di un aggiornamento del monitoraggio relativo a questi due tributi per i quali negli anni le Regioni hanno scontato le difficoltà connesse ad andamenti diversi da quelli previsti.

A partire dall'anno 1996, l'art. 3 della legge 549/95 ha stabilito la cessazione dei trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario previsti dai due fondi storici⁴⁸ e da altre disposizioni. In luogo dei trasferimenti soppressi –allora complessivamente pari a 11.280 miliardi– è stata attribuita a ciascuna Regione una compartecipazione di 350 lire/litro del gettito delle accise che gravano sulla benzina erogata al consumo nel territorio regionale. L'art. 17, comma 22, della legge 449/97, collegato alla finanziaria '98, ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, la riduzione della compartecipazione a lire 242/litro in compensazione del maggiore introito previsto per le Regioni dal gettito delle tasse automobilistiche che lo stesso provvedimento ha riordinato.

Sin dai primi anni la riduzione è risultata non compensata dalla variazione nel gettito della tassa automobilistica. In più occasioni, quindi, sono state disposte integrazioni a carico dello Stato. La legge 290 dell'11 ottobre 2000 ha determinato l'importo in 663.333 milioni di lire annue (342,6 milioni di euro) e tale è rimasto fino al 2005. Per gli anni 1999 e 2000, la compensazione è stata disposta dall'art. 52 della legge 388/2000.

⁴⁸ Si tratta del fondo comune e del fondo per i programmi regionali di sviluppo [artt. 8 e 9 della legge 281/1970]

TAB 13

Legge 449/97, art. 7, comma 22 TASSA AUTOMOBILISTICA E ACCISA BENZINA ANNO 2003

(in migliaia di euro)

REGIONI	Tassa regionale di circolazione				Quota regionale accisa sulla benzina				TOTALE			
	Accertamenti (a)	%	Riscossioni di cassa (b)	%	Accertamenti (c)	%	Riscossioni di cassa (d)	%	Accertamenti (e)	%	Riscossioni di cassa (f)	%
PIEMONTE	379.781	9,37	377.057	9,31	204.362	5,04	255.053	6,30	584.143	14,42	632.110	15,60
LOMBARDIA	854.792	21,10	854.792	21,10	414.300	10,23	411.624	10,16	1.269.092	31,33	1.266.416	31,26
VENETO	484.613	11,96	483.716	11,94	228.068	5,63	229.967	5,68	712.681	17,59	713.683	17,62
LIGURIA	113.228	2,79	113.120	2,79	91.413	2,26	85.838	2,12	204.641	5,05	198.958	4,91
EMILIA ROMAGNA	407.504	10,06	405.638	10,01	211.086	5,21	212.574	5,25	618.590	15,27	618.212	15,26
TOTALE NORD	2.239.918	55,29	2.234.323	55,15	1.149.229	28,37	1.195.056	29,50	3.389.147	83,66	3.429.379	84,65
TOSCANA	324.198	8,00	315.685	7,79	211.795	5,23	209.594	5,17	535.993	13,23	525.279	12,97
UMBRIA	81.555	2,01	87.421	2,16	42.876	1,06	45.854	1,13	124.431	3,07	133.275	3,29
MARCHE	142.142	3,51	141.670	3,50	75.403	1,86	71.408	1,76	217.545	5,37	213.078	5,26
LAZIO	455.264	11,24	455.264	11,24	336.000	8,29	265.131	6,54	791.264	19,53	720.395	17,78
TOTALE CENTRO	1.003.159	24,76	1.000.040	24,68	666.074	16,44	591.987	14,61	1.669.233	41,20	1.592.027	39,30
ABRUZZO	100.451	2,48	110.801	2,73	58.446	1,44	59.304	1,46	158.897	3,92	170.105	4,20
MOLISE	23.776	0,59	22.637	0,56	10.871	0,27	11.564	0,29	34.647	0,86	34.201	0,84
CAMPANIA	281.091	6,94	251.677	6,21	256.417	6,33	325.925	8,05	537.508	13,27	577.602	14,26
PUGLIA	250.313	6,18	250.313	6,18	142.000	3,51	144.195	3,56	392.313	9,68	394.508	9,74
BASILICATA	38.264	0,94	36.991	0,91	13.963	0,34	15.311	0,38	52.227	1,29	52.302	1,29
CALABRIA	114.285	2,82	114.760	2,83	82.277	2,03	62.413	1,54	196.562	4,85	177.173	4,37
TOTALE SUD	808.180	19,95	787.179	19,43	563.974	13,92	618.712	15,27	1.372.154	33,87	1.405.891	34,70
TOTALE ITALIA	4.051.257	100,00	4.021.542	100,00	2.379.277	100,00	2.405.755	100,00	6.430.534	100,00	6.427.297	100,00

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2003

La legge finanziaria per il 2003, all'art. 30, ha disposto la copertura delle minori entrate per gli anni 2001 e 2002. La finanziaria 2005 ha di recente disposto la compensazione della perdita per l'anno 2003 ed ha previsto che, a partire dal 2006, detto importo venga riconosciuto alle Regioni attraverso l'aumento della aliquota di compartecipazione all'IVA istituita dal decreto 56/2000. La misura dell'integrazione (finora riconosciuta in cifra fissa) dovrebbe pertanto dipendere, a partire dal prossimo anno, dall'andamento del gettito di questo tributo.

Sempre la finanziaria 2005, al comma 62, ha autorizzato il Ministero dell'economia ad operare compensazioni per maggiori o minori somme attribuite a ciascuna Regione nella ripartizione delle somme compensative delle minori entrate. In mancanza delle risultanze definitive le compensazioni sono state definite, infatti, secondo quantificazioni stabilite in via provvisoria. Con l'accertamento definitivo della perdita subita è stato possibile individuare le compensazioni interregionali.

Il tema delle compensazioni era già stato affrontato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 27 maggio 2004. In quella sede erano stati individuati gli importi a credito e debito di ciascuna Regione connessi alle perdite di entrata a seguito delle disposizioni dell'articolo 17, comma 22, della legge 449/99 ed erano state approvate le relative compensazioni (tabella 14).

TAB 14

**La compensazione interregionale delle somme attribuite per il minor gettito delle accise -
Documento della Conferenza dei presidenti del 27 maggio 2004**

(migliaia di euro)

Regioni	Le somme da compensare	Le quote annuali 2005-2008
Piemonte	9.605	2.401
Lombardia	31.142	7.785
Veneto	14.800	3.700
Liguria	27.705	6.926
E. Romagna	21.316	5.329
Toscana	17.376	4.344
Umbria	6.376	1.594
Marche	6.962	1.741
Lazio	-32.088	-8.022
Abruzzo	4.727	1.182
Molise	73	18
Campania	-177.360	-44.340
Puglia	21.977	5.494
Basilicata	3.049	762
Calabria	44.341	11.085
Totale	0	0

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati Conferenza dei Presidenti 27/5/2004

Una soluzione che, se confermata, dovrà essere approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Su questa base verranno poi disposte le compensazioni, in quattro rate annuali di eguale importo, a partire dal 2005.

1.6 Le entrate del titolo 1 e la gestione dell'autonomia tributaria regionale

Con le tabelle 15-20 si è voluto introdurre una analisi di approfondimento sulle entrate del titolo I lette avendo a riferimento il singolo tributo. L'obiettivo è quello di fornire primi elementi per una valutazione delle caratteristiche che ha assunto, nell'ultimo biennio, la gestione della leva fiscale regionale. Nell'analisi ci si basa sui dati di rendiconto. La lettura, come ricostruita a partire dai dati di bilancio, richiede alcune attenzioni. Nella valutazione comparata dei dati relativi ai tributi propri e compartecipati va considerato innanzi tutto che non sempre nella scrittura di bilancio sono messe in evidenza in modo omogeneo le diverse componenti del gettito regionale:

- non sempre il capitolo riguarda il solo gettito di competenza dell'anno. In alcuni casi viene ricondotto allo stesso capitolo il gettito relativo all'attività di accertamento operata a valere su esercizi di imposta precedenti o gli esiti di contenziosi di esercizi passati;
- non sempre vengono evidenziati in maniera adeguata gli importi relativi al gettito standard e a quello atteso e riscosso per l'operare delle leva fiscale regionale. Per omogeneità nell'analisi si sono dovuti accorpate i diversi gettiti, anche dove questi erano proposti distintamente (tale limite porrà naturalmente un problema per la gestione operativa del sistema perequativo ove venga mantenuta l'esclusione degli sforzi fiscali dai meccanismi di solidarietà interregionale);
- non sempre gli importi iscritti sono classificati in maniera uniforme tra titoli, né rispondono a criteri uniformi l'attribuzione del gettito compartecipato (IVA) o la ripartizione dello stesso tra entrate perequative e ordinarie nei diversi bilanci regionali.
- Pur consci di questi limiti, nelle tabelle che seguono si è voluto fornire un quadro complessivo delle entrate regionali per singolo tributo negli ultimi due anni (2002 e 2003) per i quali si dispone del dato da rendiconto⁴⁹.

Fino a fine 2002 le Regioni a statuto ordinario hanno potuto contare su una certa autonomia: hanno potuto modificare l'Irap intervenendo sull'aliquota (con aumenti o diminuzioni entro un margine dell'1%), introducendo differenziazioni tra settori e categorie; hanno potuto modificare l'addizionale Irpef prevedendo per la copertura dei disavanzi 2001 incrementi anche eccedenti l'originario limite introdotto con il decreto istitutivo dell'addizionale. Si è trattato di un periodo limitato. Con la finanziaria per il 2003 tale

⁴⁹ Per agevolare la lettura del dato quantitativo è stata inserita, nei prospetti allegati, una schematica rassegna delle principali caratteristiche assunte dalla tassazione nelle diverse realtà regionali. Per una analisi invece il più possibile dettagliata (nel limite consentito dal riferimento ai dati per capitolo di bilancio) si rimanda alla appendice inserita a conclusione del capitolo.

autonomia è stata fortemente ridotta: la norma ha bloccato l'operatività delle variazioni disposte oltre il 30 settembre 2002, pur mantenendola per le misure approvate in precedenza e che non prevedessero un periodo di validità limitato. Immutati sono rimasti, tuttavia, i margini di autonomia previsti nella gestione di altri tributi (tassa automobilistica, tassa per il deposito in discarica di rifiuti solidi.....).

L'osservazione delle caratteristiche assunte dalla fiscalità regionale consente di schematizzare alcune prime tendenze:

- pressoché tutte le Regioni sono ricorse alla leva fiscale regionale non solo per accrescere il gettito, ma anche per finanziare, operando redistribuzioni del carico fiscale, trattamenti agevolati per settori o categorie economiche particolari. Così, alcune Regioni hanno ridotto l'aliquota Irap per alcune categorie di soggetti, compensando tale calo con l'incremento di altri tributi (tassa auto o addizionale Irpef). Quasi tutte le Regioni hanno ridotto l'aliquota per le Onlus, molte hanno aumentato l'aliquota sul settore bancario, finanziario ed assicurativo. In questo settore l'aliquota è stata posta al di sopra del 5% in quasi tutte le Regioni. In alcuni casi l'Irap è stata utilizzata a fini di incentivo e sostegno ad alcuni settori produttivi o di determinate aree territoriali (molte Regioni hanno introdotto misure di sostegno del settore agricolo, di quello turistico, per le imprese di nuova costituzione, per quelle giovanili). Anche quando gli incrementi sono stati mirati alla copertura del deficit sanitario non si è rinunciato a garantire trattamenti agevolati per alcuni settori o regimi di esenzioni. Diversificate le scelte operate anche in relazione all'addizionale Irpef. Solo 7 Regioni hanno, per il momento, previsto l'introduzione di variazioni rispetto agli importi base. Nella maggioranza dei casi si è trattato di incrementi costanti di aliquota (estesi a tutti i soggetti di imposta o applicati solo sopra una certa soglia di reddito); solo in alcuni casi, invece, si è fatto ricorso ad un vero e proprio sistema di aliquote progressive in funzione del reddito. Più limitati i casi di modifiche nella tassazione auto. Cresce, tuttavia, negli ultimi, il numero delle Regioni che se ne avvalgono intervenendo con variazioni della tariffa base o con differenze tariffarie per alcune categorie di veicoli. Negli anni osservati, sulle differenze nel gettito *pro-capite* di questo tributo, oltre che le maggiori tariffe applicate da Veneto, Marche e Calabria (dal 2004 un aumento è stato disposto anche in Campania e dal 2005 in Abruzzo e Molise) pesano anche i proventi dell'attività volta a recuperare gli importi evasi. Molto differenziate, poi, le scelte in termini di addizionale regionale al gas metano: vi sono casi in cui si è scelto di rinunciare al gettito di questo tributo e casi invece nei quali si sono previsti prelievi differenziati per tipo di utilizzo e volumi consumati;

- i grandi tributi rappresentano una quota preponderante del gettito regionale. In tutte le Regioni i tributi minori rappresentano una quota marginale non superiore in media allo 0,7% del totale delle entrate del titolo I e dei fondi per la perequazione;
- si riconfermano forti sperequazioni nei gettiti *pro-capite* nei principali tributi regionali. Nonostante ciò, il sistema perequativo riesce a ridurre in misura rilevante le differenze in termini *pro-capite*: nelle Regioni a minor gettito, la differenza in termini di accertamenti *pro-capite* con la media nazionale è inferiore al 10%. Nelle Regioni di dimensione minore, l'importo medio, dopo la perequazione, presenta livelli superiori a quelli medi nazionali;
- buone risultano le capacità di previsione: gli scostamenti tra previsioni definitive e accertamenti sono molto limitati, soprattutto nel caso dei grandi tributi. Contenute anche le variazioni tra previsioni iniziali e definitive. Tale risultato deve essere letto tuttavia con cautela. Il ritardo con cui vengono definiti i gettiti effettivi, specie delle entrate di tributi quali l'Irap, l'Irpef o l'Iva, obbliga a guardare con prudenza agli importi accertati, per i quali il riferimento necessario sono le previsioni formulate in sede di riparto del fabbisogno sanitario e in occasione della predisposizione degli schemi di decreto applicativo del 56/2000. Pur in mancanza di un accordo sul sistema di finanziamento, non va dimenticato che è comunque sulla base di questo che vengono calcolate le anticipazioni garantite alle Regioni⁵⁰. Gli importi in essi previsti divengono, quindi, un riferimento obbligato per la gestione delle entrate. Le incertezze non sembrano aver indotto distorsioni di rilievo: i gettiti IVA contabilizzati, sommati ai fondi perequativi, corrispondono sostanzialmente agli importi previsti nei decreti a compensazione dei trasferimenti soppressi (e non coperti con entrate Irpef o della maggiorazione dell'accisa).

⁵⁰ Va ricordato che il finanziamento della spesa sanitaria e la perequazione vengono gestite attraverso anticipazioni trimestrali da parte del Ministero dell'economia. Tali anticipazioni sono compensate progressivamente con le entrate spettanti e in via definitiva a seguito dell'emanazione dei DPCM che stabiliscono i criteri e gli importi perequativi. Per gli esercizi 2003 e 2004, in mancanza dei DPCM, le anticipazioni sono state erogate in base alle ripartizioni annuali effettuate dal CIPE per la spesa sanitaria e scontano gli effetti della perequazione disciplinata dal 56/2000. Per il 2005 le anticipazioni da erogare sono state disciplinate, fino al 30 aprile 2005, dall'articolo 4 del decreto legge 314/04 come modificato dalla legge di conversione 26/05. Con tale provvedimento, in previsione di una riforma del decreto legislativo 56/2000, si disponeva in via provvisoria la corresponsione di anticipazioni pari al 95% delle somme spettanti. Tale livello di anticipazione era stato disposto dall'articolo 1, c.184 della finanziaria 2005. Il regime provvisorio è stato poi esteso al 30 settembre 2005 dall'articolo 4 bis del decreto legge 35/2005.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 15

L'Irap

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti		Riscossioni totali	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	2.768.725	2.768.725	2.768.725	2.843.709	2.706.678	2.843.709	2.706.678	2.843.709
Lombardia	7.306.441	7.400.000	7.306.441	8.353.316	8.015.640	8.353.316	3.374.211	12.125.085
Veneto	2.675.247	2.967.500	2.675.247	3.125.240	2.959.096	3.137.488	1.427.263	4.414.866
Liguria	738.370	736.851	738.370	736.851	738.370	736.851	707.527	198.199
E. Romagna	2.581.540	2.857.959	2.856.410	2.857.959	2.870.721	2.976.267	2.148.143	4.429.278
Toscana	1.883.312	2.134.867	1.883.312	2.140.634	2.058.855	2.066.832	2.035.473	1.948.591
Marche	809.896	859.710	809.896	900.046	893.235	901.332	802.339	953.437
Umbria	370.299	407.930	370.299	407.930	393.500	407.930	355.558	100.572
Lazio	3.552.707	3.645.214	3.552.707	4.326.643	3.289.314	3.866.207	4.997.420	3.273.496
Abruzzo	532.674	526.940	532.674	532.000	529.454	550.648	417.223	390.905
Molise	109.019	111.555	109.019	111.555	109.737	122.197	109.737	122.197
Campania	1.695.528	1.836.049	1.695.528	1.836.049	1.797.094	1.818.302	1.681.097	1.396.009
Puglia	1.215.740	1.204.640	1.215.740	1.204.640	1.215.740	1.213.485	1.262.147	677.221
Basilicata	176.378	189.000	178.219	200.980	193.780	200.980	198.993	117.998
Calabria	534.533	534.533	534.533	534.533	534.533	555.020	485.964	431.207
TOTALE	26.950.410	28.181.473	27.227.121	30.112.085	28.305.748	29.750.564	22.709.773	33.422.770

	Scostamento previsioni iniziali definitive		Accertamenti / Previsioni definitive		Accertamenti pro capite		Accertamenti / Totale titolo I + Fondo perequativo	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	0,0	2,7	98	100	642	672	41	41
Lombardia	0,0	12,9	110	100	887	917	59	60
Veneto	0,0	5,3	111	100	653	685	45	45
Liguria	0,0	0,0	100	100	470	469	31	28
E. Romagna	10,6	0,0	101	104	720	738	46	46
Toscana	0,0	0,3	109	97	589	588	38	37
Marche	0,0	4,7	110	100	607	607	38	38
Umbria	0,0	0,0	106	100	476	489	30	30
Lazio	0,0	18,7	93	89	643	751	44	47
Abruzzo	0,0	1,0	99	104	419	432	28	28
Molise	0,0	0,0	101	110	342	381	21	23
Campania	0,0	0,0	106	99	315	318	22	23
Puglia	0,0	0,0	100	101	302	302	21	20
Basilicata	1,0	6,3	109	100	324	337	15	15
Calabria	0,0	0,0	100	104	266	276	18	17
TOTALE	1,0	6,9	104	99	588	614	39	39

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su Bilanci di previsione 2002 e 2003 e rendiconti 2002 e 2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 16

L'Irpef

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti		Riscossioni totali	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	613.034	815.000	613.034	785.916	613.034	785.890	106.390	198.124
Lombardia	1.197.712	1.320.000	1.303.812	1.296.429	1.371.380	1.296.429	296.999	1.110.744
Veneto	611.588	614.400	611.588	581.671	635.722	581.671	416.998	454.493
Liguria	147.707	147.707	147.707	147.707	147.707	147.707	147.707	71.095
E. Romagna	408.104	444.736	444.736	444.736	447.778	453.599	420.952	468.016
Toscana	321.856	332.819	321.856	317.577	340.407	344.517	342.615	176.432
Marche	204.620	178.880	199.662	185.313	193.685	187.719	127.763	207.068
Umbria	80.050	79.385	80.050	79.385	80.050	79.385	64.334	31.727
Lazio	246.350	246.350	246.350	290.627	246.350	290.627	660.673	260.232
Abruzzo	85.215	87.750	85.215	87.750	89.341	102.829	83.050	89.341
Molise	18.592	19.348	18.592	19.348	19.348	22.880	19.348	22.880
Campania	294.380	287.162	294.380	287.162	304.528	284.162	153.291	255.153
Puglia	309.358	275.000	309.358	275.000	309.358	275.514	207.995	206.940
Basilicata	30.987	33.000	30.987	30.683	32.630	30.683	3.999	14.906
Calabria	86.765	134.967	86.765	134.967	86.765	146.411	91.403	43.649
TOTALE	4.656.318	5.016.504	4.794.092	4.964.271	4.918.084	5.030.023	3.143.517	3.610.799

	Scostamento previsioni iniziali definitive		Accertamenti / Previsioni definitive		Accertamenti pro capite		Accertamenti / Totale titolo I + Fondo perequativo	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	0,0	-3,6	100	100	146	186	9	11
Lombardia	8,9	-1,8	105	100	152	142	10	9
Veneto	0,0	-5,3	104	100	140	127	10	8
Liguria	0,0	0,0	100	100	94	94	6	6
E. Romagna	9,0	0,0	101	102	112	113	7	7
Toscana	0,0	-4,6	106	108	97	98	6	6
Marche	-2,4	3,6	97	101	132	126	8	8
Umbria	0,0	0,0	100	100	97	95	6	6
Lazio	0,0	18,0	100	100	48	56	3	4
Abruzzo	0,0	0,0	105	117	71	81	5	5
Molise	0,0	0,0	104	118	60	71	4	4
Campania	0,0	0,0	103	99	53	50	4	4
Puglia	0,0	0,0	100	100	77	68	5	5
Basilicata	0,0	-7,0	105	100	55	51	3	2
Calabria	0,0	0,0	100	108	43	73	3	5
TOTALE	3,0	-1,0	103	101	102	104	7	7

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su Bilanci di previsione 2002 e 2003 e rendiconti 2002 e 2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 17

L'accisa

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti		Riscossioni totali	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	294.380	294.380	294.380	294.380	294.380	204.362	173.287	255.053
Lombardia	490.634	400.000	451.674	400.000	422.610	414.300	425.482	411.624
Veneto	224.142	230.000	224.142	230.000	250.133	228.068	248.984	229.967
Liguria	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	91.413	71.538	85.838
E. Romagna	245.480	216.000	228.000	216.000	230.357	211.086	254.935	212.574
Toscana	225.950	225.950	225.950	225.950	220.015	211.795	220.015	209.594
Marche	81.084	75.403	81.084	75.403	77.466	75.403	77.185	71.408
Umbria	48.417	48.417	48.417	48.417	44.025	42.877	46.003	45.854
Lazio	361.520	336.000	361.520	336.000	399.322	336.000	399.322	265.131
Abruzzo	66.975	64.365	66.975	64.365	62.458	58.446	68.149	59.304
Molise	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	10.871	8.988	11.564
Campania	250.959	242.260	250.959	242.260	293.672	256.417	278.070	325.925
Puglia	147.190	142.000	147.190	142.000	147.190	142.000	158.324	144.195
Basilicata	22.800	21.000	22.800	21.000	20.604	13.963	22.824	15.311
Calabria	82.277	82.277	82.277	82.277	82.277	82.277	76.552	62.413
TOTALE	2.645.100	2.481.344	2.588.660	2.481.344	2.647.801	2.379.277	2.529.659	2.405.756

	Scostamento previsioni iniziali definitive		Accertamenti / Previsioni definitive		Accertamenti pro capite		Accertamenti / Totale titolo I + Fondo perequativo	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	0,0	0,0	100	69	70	48	4,5	3,0
Lombardia	-7,9	0,0	94	104	47	45	3,1	3,0
Veneto	0,0	0,0	112	99	55	50	3,8	3,3
Liguria	0,0	0,0	100	100	58	58	3,8	3,5
E. Romagna	-7,1	0,0	101	98	58	52	3,7	3,3
Toscana	0,0	0,0	97	94	63	60	4,1	3,8
Marche	0,0	0,0	96	100	53	51	3,3	3,2
Umbria	0,0	0,0	91	89	53	51	3,3	3,1
Lazio	0,0	0,0	110	100	78	65	5,3	4,1
Abruzzo	0,0	0,0	93	91	49	46	3,3	3,0
Molise	0,0	0,0	100	92	37	34	2,3	2,0
Campania	0,0	0,0	117	106	52	45	3,6	3,2
Puglia	0,0	0,0	100	100	37	35	2,6	2,4
Basilicata	0,0	0,0	90	66	34	23	1,6	1,0
Calabria	0,0	0,0	100	100	41	41	2,7	2,6
TOTALE	-2,1	0,0	102	96	55	49	3,6	3,2

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su Bilanci di previsione 2002 e 2003 e rendiconti 2002 e 2003

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 18

Tassa automobilistica

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti		Riscossioni totali	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	382.178	382.178	382.178	382.178	367.910	379.781	363.075	377.057
Lombardia	848.272	855.150	848.272	855.150	854.717	854.792	854.717	854.792
Veneto	478.342	479.000	478.342	479.002	471.354	484.613	475.384	483.716
Liguria	116.203	112.000	116.203	112.000	111.509	113.228	111.505	113.120
E. Romagna	379.860	379.860	379.860	379.860	403.552	407.504	403.637	405.638
Toscana	295.929	311.424	295.929	311.424	320.265	324.198	315.457	315.685
Marche	143.472	143.472	143.472	143.472	142.143	142.142	141.326	141.670
Umbria	86.762	83.049	86.712	83.049	88.050	81.555	80.848	87.421
Lazio	459.647	460.000	459.647	460.000	447.747	455.264	447.747	455.264
Abruzzo	108.127	108.000	108.127	108.000	97.986	100.451	112.040	110.801
Molise	22.827	24.241	22.827	24.241	23.654	23.776	24.870	23.637
Campania	375.801	408.301	375.890	408.301	324.146	281.091	392.915	251.677
Puglia	241.570	235.000	241.570	235.000	257.268	250.313	257.268	250.313
Basilicata	37.500	37.400	37.521	37.400	39.613	38.713	37.240	38.007
Calabria	102.258	110.000	102.258	110.000	101.873	114.285	100.934	114.760
TOTALE	4.078.747	4.129.075	4.078.808	4.129.077	4.051.787	4.051.706	4.118.963	4.023.558

	Scostamento previsioni iniziali definitive		Accertamenti / Previsioni definitive		Accertamenti pro capite		Accertamenti / Totale titolo I + Fondo perequativo	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	0,0	0,0	96	99	87	90	5,6	5,5
Lombardia	0,0	0,0	101	100	95	94	6,3	6,1
Veneto	0,0	0,0	99	101	104	106	7,1	7,0
Liguria	0,0	0,0	96	101	71	72	4,6	4,3
E. Romagna	0,0	0,0	106	107	101	101	6,5	6,3
Toscana	0,0	0,0	108	104	92	92	5,9	5,8
Marche	0,0	0,0	99	99	97	96	6,1	5,9
Umbria	-0,1	0,0	102	98	107	98	6,7	6,0
Lazio	0,0	0,0	97	99	88	88	6,0	5,5
Abruzzo	0,0	0,0	91	93	78	79	5,1	5,2
Molise	0,0	0,0	104	98	74	74	4,5	4,4
Campania	0,0	0,0	86	69	57	49	4,0	3,5
Puglia	0,0	0,0	106	107	64	62	4,5	4,2
Basilicata	0,0	0,0	103	103	65	64	3,0	2,9
Calabria	0,0	0,0	100	104	51	57	3,4	3,5
TOTALE	0,0	0,0	99	99	84	84	5,6	5,4

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su Bilanci di previsione 2002 e 2003 e rendiconti 2002 e 2003

TAB 19

L'Ariscgam

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti		Riscossioni totali	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	44.529	70.352	44.529	70.352	53.208	85.343	45.757	81.207
Lombardia	0	10.000	17.210	10.000	17.253	19.157	17.253	19.157
Veneto	45.451	40.000	45.451	40.000	36.639	55.006	38.795	55.337
Liguria	20.658	19.000	20.658	19.000	18.489	18.220	18.489	16.737
E. Romagna	99.160	84.000	99.160	94.000	90.115	106.725	90.115	106.725
Toscana	48.547	48.547	48.547	48.547	40.691	53.686	40.650	55.024
Marche	12.395	11.900	12.395	11.900	9.751	16.629	10.273	16.360
Umbria	4.234	4.234	4.234	4.234	3.399	5.221	4.383	2.824
Lazio	56.810	57.000	56.810	57.000	44.225	49.419	44.225	49.419
Abruzzo	14.461	12.500	14.461	12.500	11.208	16.077	12.393	15.232
Molise	0	1.277	1.188	1.277	1.188	1.277	1.116	1.416
Campania	18.181	25.515	18.181	25.165	16.157	21.300	43.705	3.090
Puglia	20.658	19.000	20.658	19.000	16.289	23.263	16.290	23.263
Basilicata	4.700	3.700	4.700	3.700	4.334	5.404	4.022	5.533
Calabria	4.855	4.500	4.855	4.500	3.624	6.170	3.586	5.836
TOTALE	394.639	411.525	413.037	421.175	366.570	482.898	391.051	457.160

	Scostamento previsioni iniziali definitive		Accertamenti / Previsioni definitive		Accertamenti pro capite		Accertamenti / Totale titolo I + Fondo perequativo	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	0,0	0,0	119	121	13	20	0,8	1,2
Lombardia	-	0,0	100	192	2	2	0,1	0,1
Veneto	0,0	0,0	81	138	8	12	0,6	0,8
Liguria	0,0	0,0	89	96	12	12	0,8	0,7
E. Romagna	0,0	11,9	91	114	23	26	1,4	1,7
Toscana	0,0	0,0	84	111	12	15	0,8	1,0
Marche	0,0	0,0	79	140	7	11	0,4	0,7
Umbria	0,0	0,0	80	123	4	6	0,3	0,4
Lazio	0,0	0,0	78	87	9	10	0,6	0,6
Abruzzo	0,0	0,0	78	129	9	13	0,6	0,8
Molise	-	0,0	100	100	4	4	0,2	0,2
Campania	0,0	-1,4	89	85	3	4	0,2	0,3
Puglia	0,0	0,0	79	122	4	6	0,3	0,4
Basilicata	0,0	0,0	92	146	7	9	0,3	0,4
Calabria	0,0	0,0	75	137	2	3	0,1	0,2
TOTALE	4,7	2,3	89	115	8	10	0,5	0,6

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su Bilanci di previsione 2002 e 2003 e rendiconti 2002 e 2003

TAB 20

Tributi minori

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti		Riscossioni totali	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	32.563	32.937	32.563	32.911	37.284	36.146	29.859	30.377
Lombardia	52.654	52.380	52.654	56.180	56.737	58.140	56.737	58.140
Veneto	38.011	40.491	37.965	40.491	32.704	38.088	37.910	35.817
Liguria	15.799	14.280	15.799	14.280	13.130	13.513	13.257	10.800
E. Romagna	53.165	53.210	53.165	53.660	49.992	48.653	49.992	48.653
Toscana	42.556	37.206	42.556	42.577	44.665	34.417	41.029	38.081
Marche	17.844	18.376	18.018	18.376	18.026	15.485	20.504	16.508
Umbria	8.986	13.635	8.986	13.635	13.901	14.573	14.673	11.037
Lazio	75.405	75.608	75.405	78.145	53.784	45.630	53.752	45.630
Abruzzo	19.328	17.154	17.776	17.154	12.945	14.679	14.652	10.668
Molise	2.071	3.797	3.665	3.797	3.551	3.933	2.421	2.763
Campania	21.301	18.041	21.301	17.261	23.778	16.999	86.950	2.009
Puglia	42.246	31.556	42.246	31.556	48.055	39.925	39.066	48.399
Basilicata	18.064	18.877	18.374	26.877	14.738	29.796	14.290	29.273
Calabria	13.476	12.820	22.352	12.551	21.490	11.830	21.356	11.991
TOTALE	453.469	440.369	462.825	459.452	444.779	421.807	496.448	400.146

	Scostamento previsioni iniziali definitive		Accertamenti / Previsioni definitive		Accertamenti pro capite		Accertamenti / Totale titolo I + Fondo perequativo	
	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003	2.002	2.003
Piemonte	0,0	-0,1	114	110	9	9	0,6	0,5
Lombardia	0,0	7,3	108	103	6	6	0,4	0,4
Veneto	-0,1	0,0	86	94	7	8	0,5	0,5
Liguria	0,0	0,0	83	95	8	9	0,5	0,5
E. Romagna	0,0	0,8	94	91	13	12	0,8	0,8
Toscana	0,0	14,4	105	81	13	10	0,8	0,6
Marche	1,0	0,0	100	84	12	10	0,8	0,6
Umbria	0,0	0,0	155	107	17	17	1,1	1,1
Lazio	0,0	3,4	71	58	11	9	0,7	0,6
Abruzzo	-8,0	0,0	73	86	10	12	0,7	0,8
Molise	77,0	0,0	97	104	11	12	0,7	0,7
Campania	0,0	-4,3	112	98	4	3	0,3	0,2
Puglia	0,0	0,0	114	127	12	10	0,8	0,7
Basilicata	1,7	42,4	80	111	25	50	1,1	2,2
Calabria	65,9	-2,1	96	94	11	6	0,7	0,4
TOTALE	2,1	4,3	96	92	9	9	0,6	0,6

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su Bilanci di previsione 2002 e 2003 e rendiconti 2002 e 2003

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto 1

Irap		
Regione	Applicazione attuale	Norme di riferimento
Piemonte	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori 1,9; banche 4,25; Amministrazioni pubbliche 8,5; cooperative sociali 3,25.	d. lgs. 446/97
Lombardia	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori 3,75; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 5,25; Amministrazioni pubbliche 8,5.	d.lgs. 446/98, L.R. 12/00, L.R. 27/01, L.R. 63/02, L.R. 10/03.
Veneto	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori, nuove imprese, cooperative 3,25; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 5,25; sono state esentate dal pagamento dell'Irap le cooperative sociali.	d.lgs. 446/97, L.R. 34/02, L.R. 38/02
Liguria	L'aliquota generica è 4,25. Differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori 3,75; nuove imprese 3,25; onlus 3; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 4,75; su retribuzioni lavoratori dipendenti e collaborazioni coordinate e continuate 8,5.	d.lgs. 446/97, L.R. 13/01, L.R. 20/02.
Emilia Romagna	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori, cooperative, piccola pesca 3,75; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 4,25; onlus, ONG e cooperative sociali 3,25; Amministrazioni pubbliche 8,5.	d.lgs. 446/97, L.R. 48/01, L.R. 30/03.
Marche	"A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aliquota ... è elevata al 5,15 per cento." L'aumento dell'aliquota non si applica ai soggetti di cui all'art.1 comma 4 della LR. 31/2001. L'aliquota è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali.	d.lgs. 446/97, L.R. 35/01.
Toscana	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori, cooperative, piccola pesca 1,90; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 4,40; onlus, ONG e cooperative sociali 3,25; imprese che operano in territori interamente montani con base imponibile inferiore a € 77.000,53, 3,75; nuove imprese giovanili 3,25; Amministrazioni pubbliche 8,5; esenzione per gli esercizi commerciali che svolgono particolari interessi per la collettività.	d.lgs. 446/97, L.R. 32/00, L.R. 2/01, L.R. 65/01, L.R. 43/02, L.R. 58/03.
Umbria	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: cooperative di lavoro 3,75; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 5,25; L'aliquota è ridotta al 3,50 per cento per le cooperative sociali.	d.lgs. 446/97
Lazio	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione a partire dal 2002, è stata ridotta di 0,5% per le seguenti attività: agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, piscicoltura; ridotta di 1% a industrie manifatturiere, onlus, associazioni di volontariato, associazioni sportive, culturali, industria informatica; aumentata di 0,75% estrazione di minerali, raffinerie, produzione di energia; aumentata di 1% banche assicurazioni, società finanziarie.	d.lgs. 446/97, L.R. 34/01.
Abruzzo	L'aliquota base è di 4,25. Ha disposto la riduzione al fine di favorire lo sviluppo di 1% a imprese di nuova istituzione per i primi due anni di esercizio. onlus, ONG e cooperative sociali 3,25; Amministrazioni pubbliche 8,5, imprese che operano in territori interamente montani 3,25, farmacie rurali 2,75.	d.lgs. 446/97, L.R. 15/04.
Molise	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione a partire dal 2003, è stata ridotta di 1% ai seguenti soggetti: nuove imprese, imprese giovanili, imprese femminili, soggetti operanti nelle aree montane, onlus, associazioni di volontariato e associazioni sportive.	d.lgs. 446/97, L.R. 45/02
Campania	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori, cooperative, piccola pesca 3,75; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 4,25; Amministrazioni pubbliche 8,5.	d.lgs. 446/97.
Puglia	L'aliquota base è di 4,25. Onlus, ONG e cooperative sociali sono esentate; Amministrazioni pubbliche 8,5.	d.lgs. 446/97
Basilicata	L'aliquota base è di 4,25. Ha disposto la riduzione al fine di favorire lo sviluppo al 4 a imprese ed attività commerciali ed artigianali medio piccole; onlus, ONG e cooperative sociali 3,25; Amministrazioni pubbliche 8,5; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 5,25.	d.lgs. 446/97
Calabria	L'aliquota base 4,25 ha subito variazioni da parte della Regione, differenti aliquote vengono applicate ai seguenti soggetti: agricoltori, cooperative, piccola pesca 3,75; banche, assicurazioni, enti e società finanziarie 4,25; Amministrazioni pubbliche 8,5.	d.lgs. 446/97

Prospetto 2

ADDIZIONALE REGIONALE ALL' Irpef		
Regione	Applicazione attuale	Norme di riferimento
Piemonte	Nel biennio 2002-03, ai sensi della L.R. n.34/01, è rimasta ferma allo 0,9% per i redditi inferiori a € 10.329,14 e portata all'1,4% per quelli uguali o superiori; nel 2004 la nuova soglia di reddito oltre cui si applica l'aliquota dell' 1,4% è stata fissata a € 10.504,74 rivalutata in € 10.672,82 per il 2005. Non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un'unica aliquota su tutta la base imponibile (il range rimane pari a 0,9-1,4%). Ai sensi della circ.127/99 non va versata l'addizionale inferiore a € 10,33.	L.R. n.27 del 20.11.2002 D.G.R. n.40-11544 del 19.01.2004 D.G.R. n.86-14433 del 20.12.2004.
Lombardia	A decorrere dal 2002 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: pari all'1,2% fino a € 15.493,71; pari all'1,3% da € 15.493,71 a € 30.987,41; pari all'1,4% da € 30.987,41 a € 69.721,68, nonché oltre € 69.721,68. I redditi inferiori o uguali a € 10.329,14 derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito della prima casa sono assoggettati all'aliquota dello 0,9%. Per questo tributo non sono previste esenzioni.	Art.17 del D.P.R. n.435 del 7.12.2001 L.R. n.27 del 18.01.2001 L.R. n.10 del 14.07.2003
Veneto	Nel 2002 le aliquote sono state applicate per scaglioni di reddito: nella misura dell'1,2% fino ad un reddito di € 10.329,14; dell'1,3% per redditi compresi tra € 10.329,14 ed € 15.493,71; dell'1,4% per redditi compresi tra € 15.493,71 ed € 69.721,68 e dell'1,90% oltre lo scaglione precedente. Nel 2003 le aliquote applicate per scaglioni di reddito sono state le seguenti: nella misura dell'1,2% fino a € 15.000,00; dell'1,3% fino a € 29.000,00 e dell'1,4% oltre tale scaglione. E' stata fissata nella percentuale dello 0,9% per i soggetti con reddito inferiore a € 10.400,00 e per i disabili, o per coloro che li hanno a carico, aventi un reddito imponibile inferiore a € 32.600,00. Nel 2004 le aliquote sono rimaste invariate.	L.R. n.40 del 24.12.2001 L.R. n.34 del 22.11.2002
Liguria		
Emilia Romagna		
Marche	Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale. Per il triennio 2002-04 le aliquote sono state applicate per scaglioni di reddito: nella misura dello 0,9% fino ad un reddito di € 15.493,71; nella misura dell'1,9% per redditi compresi tra € 15.493,71 ed € 30.987,41; nella misura del 3,6% per redditi compresi tra € 30.987,41 ed € 69.721,68 e del 4% oltre lo scaglione precedente.	L.R. n.35 del 19.12.2001 L.R. n.25 del 22.12.2003
Toscana		
Umbria	A partire dal 2002 l'aliquota ha subito un incremento dello 0,2%. Per il 2002, fino ad un reddito di 10.329,14 euro, è stata applicata l'aliquota nella misura dello 0,9%, mentre per i redditi superiori a 10.329,14 euro l'aliquota applicata al reddito complessivo è stata dell'1,10%. Per il 2003 l'aliquota dello 0,9% è stata applicata fino ad un reddito di 15.000 euro, mentre per i redditi superiori l'aliquota applicata all'intero reddito è rimasta invariata (pari all'1,1%). Per il 2004 la Regione non ha adottato provvedimenti di modifica.	Del.G.R. del 28.12.2001 emessa ai sensi dell'art.3 bis, della L. n.405 del 16.11.2001
Lazio		
Abruzzo		
Molise	A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'aliquota è fissata nella misura dell'1,2%.	
Campania		
Puglia	Per il 2002 è stata applicata l'aliquota unica pari all'1,4%. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è stata applicata l'aliquota dello 0,9% per i residenti al 31.10.2002 nei comuni delle zone terremotate individuati con delibera di Giunta n.2230 del 23.12.03 e l'aliquota pari all'1,2% nei restanti casi. Nel 2004 per i Suddetti comuni è rimasta ferma l'aliquota dell'0,9%, applicata invece nel resto della Regione nella misura dell'1,1%.	L.R. n.32 del 5.12.2001 L.R. n.20 del 9.12.2002 L.R. n.4 del 7.03.2003 L.R. n.1 del 7.01.2004
Basilicata		
Calabria	A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'aliquota relativa all'addizionale regionale all' Irpef è applicata nella misura unica pari all'1,4%.	L.R. n.30 del 30.07.2002

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prospetto 3

ARISGAM		
Regione	Applicazione attuale	Norme di riferimento
Piemonte	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è determinata in base al tipo di uso e la quantità consumata nella misura differenziata di € 0,005 fino a 250 mc, di € 0,012 oltre 250 mc. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti è applicata nella stessa misura dell'addizionale. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata in base alla quantità consumata, va da € 0,005 mc per consumi superiori a 1.200.000 a € 0,006 mc per consumi inferiori a 1.200.000.	D.lgs. 398/90. L.R. 47/93
Lombardia	Nella Regione Lombardia a partire dal 2002 l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è disapplicata.	D.lgs. 398/90. L.R. 27/01
Veneto	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è determinata in base al tipo di uso nella misura differenziata da € 0,022 mc a € 0,025 mc. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti è parimenti determinata in € 0,0258 mc di gas erogato. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata in base alla quantità consumata, va da € 0,005 mc a € 0,006mc.	D.lgs. 398/90. L.R. 2/02
Liguria	L'ammontare dell'imposta per la Regione Liguria, è pari a € 0,0258 al mc cubo di gas erogato. Gli importi variano secondo l'appartenenza del comune alle zone climatiche e alla quantità consumata (da € 0,010 a € 0,025). L'addizionale per il consumo industriale è pari ad € 0,005.	D.lgs. 398/90. L.R. 1/93
Emilia Romagna	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per uso domestico è determinata nella misura di € 0,02 al mc di gas erogato, per altri usi civili è determinata nella misura di € 0,03 al mc di gas erogato. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti non è dovuta al momento. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata nella misura di € 0,006249 al mc per consumi inferiori a 1.200.000 mc e di € 0,005 al mc per consumi superiori a 1.200.000 mc.	D.lgs. 398/90
Marche	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile nel territorio della Regione Marche è determinata nella misura di € 0,0155 al metro cubo di gas erogato. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti è parimenti determinata in € 0,01555 al metro cubo di gas erogato. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata nella misura di € 0,006249 al metro cubo di gas erogato.	D.lgs. 398/90. L.R. 2/93.
Toscana	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è determinata in base al tipo di uso nella misura differenziata da € 0,020 mc a € 0,026 mc. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti è parimenti determinata in € 0,026 mc di gas erogato. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata in base alla quantità consumata, pari a € 0,005 mc per consumi inferiori a 1.200.000 mc e di € 0,006 mc per consumi superiori a 1.200.000 mc.	D.lgs. 398/90. L.R. 43/02. L.R. 58/03
Umbria		
Lazio	L'ammontare dell'imposta per la Regione Lazio, è pari a € 0,0258 al mc cubo di gas erogato. Gli importi variano secondo l'appartenenza del comune alle zone climatiche e alla quantità consumata (da € 0,010 a € 0,025). L'addizionale per il consumo industriale è pari ad € 0,005.	
Abruzzo		
Molise	L'addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas Metano è differenziata per zone climatiche dei Comuni della Regione Molise (da € 0,008 mc a € 0,028 mc). L'addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas Metano per uso industriale è differenziata per fasce di consumo (da 0,006 a 0,009).	D. Lgs 398/90, L.R. 39/04
Campania	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano nella Campania è determinata in base al tipo di uso e la quantità consumata nella misura differenziata di € 0,019 fino a 250 mc, di € 0,031 oltre 250 mc. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti è pari a € 0,031. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata in base alla quantità consumata, va da € 0,005 mc per consumi superiori a 1.200.000 a € 0,006 mc per consumi inferiori a 1.200.000.	D. Lgs 398/90, L.R. 7/91, L.R. 5/99, L.R. 15/02
Puglia	L'ammontare dell'imposta per la Puglia, è pari a € 0,0258 al mc cubo di gas erogato. L'imposta sostitutiva per i soggetti esenti è determinata in € 0,0258 L'addizionale per il consumo industriale è pari ad € 0,005 mc per consumi superiori a 1.200.000 a € 0,006 mc per consumi inferiori a 1.200.000.	D. Lgs 398/90, L.R. 13/92
Basilicata		
Calabria	L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano nella Regione Campania è determinata in base al tipo di uso e la quantità consumata nella misura differenziata di € 0,019 fino a 250 mc, di € 0,025 oltre 250 mc. L'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti non è applicata dalla Regione. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali è determinata in base alla quantità consumata, va da € 0,005 mc per consumi superiori a 1.200.000 a € 0,006 mc per consumi inferiori a 1.200.000, per la produzione di energia elettrica di € 0,0022 ed energia elettrica auto prodotta di € 0,0006.	D. Lgs 398/90, L.R. 16/93, L.R. 8/03.